



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n. 99

Del 09 MAG. 2007

N° 5 DEL 14.04.2007

OGGETTO: VARIAZIONE AL REGOLAMENTO TARSU.

L'anno **DUEMILASETTE** del giorno **QUATTORDICI** del mese di **APRILE** alle ore **9,58** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente in data **06.04.2007** prot.n. **7076** è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** ed in **SEDUTA PUBBLICA** presso la casa Comunale

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE ARCH. COPPOLA GIAN PIERO.**

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1) DONATO ANDREA	SI	15) SELBITTO RAFFAELE	SI
2) RESCIGNO UBALDO	SI	16) CAPUANO VINCENZO	SI
3) FERRENTINO ANDREA	SI	17) ALFANO GIUSEPPE	SI
4) DI LEO CARMINE	SI	18) SALVATI MICHELE	SI
5) COPPOLA GIUSEPPE	SI	19) LONGANELLA WALTER	NO
6) DE SIMONE SALVATORE	SI	20) SPINELLI GERARDO	SI
7) AMABILE ROCCO	SI	21) CAPUANO MANUEL	SI
8) LAMBERTI VINCENZO	SI		
9) RESCIGNO DOMENICO	SI		
10) FASOLINO ANTONIO	SI		
11) APOSTOLICO ANTONIO	SI		
12) IEMMA FRANCESCO	SI		
13) COPPOLA GIAN PIERO	SI		
14) ALTOMARE CIRO	SI		

PRESENTI **20**

ASSENTI **1**

Si dà atto che sono presenti gli Assessori esterni **MARSILLO MARCELLO** e **SAMMARTINO PASQUALE.**

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE - DOTT. RAFFAELE MALDINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 5 del 14/04/2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** la propria delibera n. 66 del 30/09/95 con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in applicazione del D. Lgs n. 507/93;
- **Vista** la propria delibera n. 8 del 18/03/2006 con la quale venivano apportate alcune modifiche al Regolamento precedente;
- **Ritenuto** altresì opportuno, a seguito anche degli incontri avuti con la cittadinanza in occasione del **BILANCIO PARTECIPATO**, prevedere una riduzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per i nuclei familiari al cui interno vi sia un minore portatore di handicap uguale o superiore al 66%, a quelle dei trapiantati ed a quelle il cui reddito familiare derivi esclusivamente da assegno sociale o pensione sociale;
- **Ritenuto** opportuno quindi modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per dare concreta attuazione a quanto sopra indicato nel modo seguente:
 - a) inserire nell'articolo 14 comma 3 la lettera g con il seguente testo:

“ Nuclei familiari al cui interno vi sia un minore portatore di handicap uguale o superiore al 66%, a quelle dei trapiantati ed a quelle il cui reddito familiare derivi esclusivamente da assegno sociale o pensione sociale: 20 % (venti per cento);
- **Vista** la vigente normativa in materia;
- **Acquisito** il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D. L.vo 267/2000 dal responsabile del settore economico- finanziario;
- **Sentiti** gli interventi dei signori consiglieri riportati nel resoconto stralcio agli atti del Consiglio;

Alle ore 14,25 si procede all'appello per la votazione, risultano presenti 20 Consiglieri Comunali e assente 1 (Spinelli)

Con voti favorevoli 14 e contrari 6 (Sellitto, Alfano, Capuano Vincenzo. Salvati, Longanella e Capuano Manuel);

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti

solidi urbani nel modo seguente:

a) inserire nell'articolo 14 comma 3 la lettera g con il seguente testo:

“ Nuclei familiari al cui interno vi sia un minore portatore di handicap uguale o superiore al 66%, a quelle dei trapiantati ed a quelle il cui reddito familiare derivi esclusivamente da assegno sociale o pensione sociale: 20 % (venti per cento);

3) Di mandare al Segretario Comunale e ai Funzionari preposti per gli adempimenti connessi di rispettiva competenza;

Successivamente su proposta del Presidente per la immediata esecutività

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udata la proposta la proposta del Presidente;

Con voti favorevoli 14 e contrari 6 (Sellitto, Alfano, Capuano Vincenzo. Salvati, Longanella e Capuano Manuel)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

DELIBERA n° 66 DEL 30-09-1995

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART.1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 febbraio 1994, n°146, svolto in regime di privatezza nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993, n°507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art.77 del Decreto Legislativo sopracitato, a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alle disposizioni di legge nonché al Regolamento Comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art'59 del Decreto Legislativo n.507/93.

ART.2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre '82, n°915, in conformità all'art.59 del Decreto Legislativo 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zone servite, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART.3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la discipline legislative della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

2. In particolare, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.

3. Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa" e per "decreto" si intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il Decreto Legislativo n.507/93.

ART.4

GESTIONE DEL SERVIZIO E FUNZIONAMENTO RESPONSABILE

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico - imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta e dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il Sindaco nomina un funzionario Comunale responsabile della gestione del servizio, al quale sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il funzionario responsabile, al fine di provvedere all'attività organizzativa e gestionale, si avvale della collaborazione delle unità organizzative competenti e degli altri uffici e servizi comunali, nonché della attività di controllo e di accertamento svolto dalla Polizia Municipale.
4. In caso di inerzia il funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti uffici e servizi, dandone anche comunicazione al Sindaco.
5. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Divisione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

ART.5

GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Salva diversa determinazione approvata in sede di deliberazione dello schema di bilancio di previsione della Giunta Comunale, - che comunque dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del Decreto - il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed esportati deve essere coperto dal gettito delle tasse in una percentuale minima del 70% (settanta per cento).
2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli annessi al

corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.

3. Entro il 31 agosto di ciascun anno deve essere trasmesso al Sindaco, da chi a tale servizio è preposto, apposita relazione dalla quale deve risultare, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare del costo del servizio per l'anno successivo in base alla classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 61 del decreto. Contestualmente comunica il costo consuntivo dell'esercizio precedente.

4. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61, commi 2 e 3, del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio - rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.

ART. 6

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa, è effettuata dalla Legge cui si fa, pertanto, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di sub affitto, dal primo affittuario.

ART. 7

ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo :

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenza (gas, acqua, luce elettrica);
 f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione.

Tutte le situazione predette debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Sono altresì esclusi dalla tassa :

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risultati di difficile determinare la superficie in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi :

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie.....	55
Autocarrozzerie.....	55
Autofficine per riparazione veicoli.....	55
Gommisti.....	55
Autofficine di elettrauto.....	65
Rosticcerie.....	50
Pasticcerie.....	50
Lavanderie.....	75
Verniciatori.....	55
Galvanotecnici.....	55
Fonderie.....	55
Ambulatori medici e dentistici.....	65
Laboratori radiologici e odontotecnici.....	65
Laboratori di analisi.....	65
Caseifici e cantine vitivinicole.....	50
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie....	75

Laboratori fotografici ed eliografie.....75
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose....75
Materie plastiche, vetroresine.....75

6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma è, semprechè vi sia contestuale produzione di rifiuti come già precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

7. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti :

a) sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile :
- le aree non utilizzate, nè utilizzabili, perchè impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite, in via esclusiva, all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;

b) sono commisurate separatamente, perchè autonomamente tassabili :

- le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, da includere nella categoria comprendente i parcheggi ed i posteggi;

- i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

8. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0.50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

ART.8

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art.65 del Decreto Legislativo n°507/93, è commisurata alle qualità e quantità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano; quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale⁰ le, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4. La tassa, fatta salva ogni diversa disposizione della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

ART.9

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è

svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta :

a) in misura pari al 40 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 1000 metri.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del Decreto Legislativo n°507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributi del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro trenta giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART.10

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art.7, comma 1, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art.63 del Decreto Legislativo 507/93, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il seguente prospetto :

- aumento del 10 % agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini;
- aumento del 6 % agli alloggi siti in edifici sino a 15 condomini;
- aumento del 2 % agli alloggi siti in edifici oltre i 20 condomini.

ART.11

TARIFFE

1. L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art.5.

2. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro

il 31 ottobre dell'anno precedente. In caso di mancato pagamento del termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadro di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La deliberazione tariffaria adottata deve essere dovuta ed equita e ai fini di riequilibrio delle tariffe contenute nell'art. 79 comma 4 del Decreto, non è soggetta al termine di scadenza di cui al comma 2.

Al fini del rispetto del disposto di cui all'art. 79, comma del decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:

- 1) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti del servizio;
- 2) la condizione finanziaria del Comune;
- 3) il gettito consuntivo e previsionale delle tasse ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscriverne in bilancio come autorizzazione di spesa;
- 4) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.

Se in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivamente rilievi che rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il comune provvede:

- a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
- b) all'eventuale recupero delle maggiori tasse dovute, emettendo relativi ruoli suppletivi;
- c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato all'articolo art. 19.

ART. 12

CLASSI DI CONTRIBUENZA

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 79 del Decreto Livo 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79, comma 2, del Decreto Livo stesso, continuano ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal presente Regolamento, fatte eccezioni per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, i quali, sino alla rideterminazione delle categorie, vengono assimilati alle abitazioni.

CATEGORIA 1: Abitazioni e relative dipendenze, rombaree aree di parcheggio. Istituti scolastici privati e pubblici.

CATEGORIA 2: Esercizi pubblici ove si somministrano pasti, bevande, mense in genere compresi i locali destinati a depositi.

CATEGORIA 3: Negozi di frutta e verdura, fioriere piante, privati depositi, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti agricoli, posteggi o banchi di vendite di prodotti agricoli e di fiori su suolo pubblico e locali di mercato.

CATEGORIA 4: Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e

bevande, pasticcerie, compresi i locali destinati a laboratorio e depositi.

CATEGORIA 5ª : Locali, principali ed accessori ed aree destinate all'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari diversi da quelli compresi nella categoria 3ª : locali di vendita di salumerie, pescherie, macellerie, pollerie, supermercati alimentari, banchi di vendita di alimentari e chioschi per la vendita di alimentari.

CATEGORIA 6ª : Alberghi, locande e pensioni. Ristoranti e bar che si trovano all'interno di dette strutture ricettive costituiscono parte dell'intero complesso e scontano la medesima misura unitaria di tariffa dei locali cui sono annessi.

CATEGORIA 7ª : Collegi, convitti, istituti di cura o case di riposo o di assistenza, comunità religiose, ospedali.

CATEGORIA 8ª : Locali, principali ed accessori, ed aree destinate a tutte le attività commerciali diverse da quelle previste alle Categorie 2, 3, 5 e 6: grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto, tettoie ed aree commerciali, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi ed edicole, farmacie. Depositi commerciali, sale di esposizione, ecc.

CATEGORIA 9ª : Locali destinati ad uso di ufficio privati e pubblici: banche, istituti di credito, istituti assicurativi e finanziari, studi professionali, laboratori di analisi cliniche e mediche, ricevitorie di totocalcio, totip, enalotto, stazioni ferroviarie, caserme, istituti di pena, seminari, musei, biblioteche, associazioni tecnico economiche, associazioni di natura esclusivamente religiosa, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza.

CATEGORIA 10ª : Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, circoli, biliardini ed altri giochi leciti, sale pubbliche da ballo, sale da incisione, discoteche, night clubs, studi radiotelevisivi, teatri di prosa, palestre e scuole di danza o di ballo.

CATEGORIA 11ª : Locali ed aree, principali ed accessorie, destinati ad attività industriali, laboratori e botteghe artigiane, rimesse di autoveicoli, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio per autovetture, distributori di carburanti.

ART.13

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa i soggetti esclusi dal pagamento in virtù di Regolamenti comunali o di altre norme speciali che lo prevedano espressamente.

Il possesso dei requisiti di legge che danno titolo all'esclusione ed alla conseguente esenzione debbono essere comprovati e documentati da quanti vi hanno interesse cui spetta l'onere di presentare l'istanza di esenzione.

2. Le esenzioni sono annuali e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART.14

RIDUZIONI

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di :
 - a) abitazioni con unico occupante : 30 %;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale : 30 %;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta : 30 %;
 - d) abitazioni tenute per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune : 30 %;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d), risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale : 30 %;
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2) del Decreto Legislativo 507/93: 20 %.
4. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette dal parte del Comando di Polizia Municipale.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esenzioni o riduzioni della relativa tassa.

ART.15

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore e sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo in percentuale del 50 %.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del Decreto Legislativo 507/93.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

7. La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea, per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.

ART.16

DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del Decreto Legislativo 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché il luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicate la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati e del rappresentante legale o negoziale.

5. Alla denuncia originaria ed a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la

planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.

6. Non sono valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento.

7. L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

8. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perchè diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree, la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art.71, comma 1, ultimo capoverso, del decreto.

9. La cessazione, totale o parziale, della occupazione e detenzione di locali od aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia stata accertata, d'ufficio, la cessazione. In ogni caso, l'abbuono della tassa previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.

ART.17

DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa, ai sensi del Decreto Legislativo 507/93, art. 64, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dal competente ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente, ai sensi del successivo art.19. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART.18

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, su conforme informativa del Comando di Polizia Municipale e tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili da parte dell'U.T.C..
2. L'ufficio tributario comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del Decreto Legislativo 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del D.L.stesso.
3. L'attività di cui al comma 1 è svolta sulla base di un programma annuale, redatto dal funzionario responsabile del tributo ed approvato dalla Giunta Comunale, con il quale vengono stabilite le categorie dei locali da controllare nel corso dell'anno, con riguardo alla superficie utilizzata ed al reale uso dei locali ed aree, in aggiunta all'esame delle denunce presentate ed agli adempimenti connessi.
4. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art.60 del D.P.R. n°600 /73, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.
6. Il recupero della tassa dovuta, affettuato con l'accertamento d'ufficio, può comprendere:
 - a) l'anno in corso ed i quattro anni precedenti in caso di occupazione iniziale di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dell' art.16;
 - b) l'anno in corso ed i tre anni precedenti, se trattasi di variazione di cui all'art.16, comma 8.

ART.19

SGRAVI E RIMBORSI

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
3. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il Regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.
4. Per notifica del ruolo, di cui all'art.75, comma 2, del decreto, s'intende la notifica della cartella di pagamento, o, in mancanza, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli artt.25 e 46 del D.P.R. n.602/73.

ART. 20

POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA

1. Su proposta del funzionario responsabile del tributo, tramite il Corpo di Polizia Municipale e dipendenti comunali a tal fine autorizzati, nonché, ovviamente, dei dipendenti dell'Ufficio Tributi preposto, ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 18, il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del decreto, può:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto di locali o aree;
- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

2. I dipendenti dell'ufficio comunale che, ai sensi dell' art. 73, comma 2, del decreto possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il settore comunale tributi. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al Corpo di P.M.

3. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 4, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione e di riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 21

SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art. 75 del Decreto Legislativo 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantomila, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla legge 689/81.

ART. 22

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del Decreto legislativo 507/93, nonché delle disposizioni e procedure del presente Regolamento.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli Organi previsti dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 29 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre, n. 638 e successive modificazioni.

3. La ripartizione del carico tributario fino ad otto rate è ammessa soltanto:
- su istanza scritta del contribuente;
 - per gravi motivi che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;
 - se il debito riguarda esclusivamente tributi arretrati ed è disposta dal Sindaco, su proposta del funzionario responsabile, con provvedimento nel quale comunque deve essere precisato che il mancato pagamento di due ratei consecutivi annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in un'unica soluzione dell'intero debito residuo.

ART.23

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI, VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1998, n°507 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle speciali norme vigenti in materia.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
3. In sede di prima applicazione della nuova disciplina legislativa e delle disposizioni del presente Regolamento, debbono essere presentate all'Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre il 30 settembre 1995:
 - a) le denunce relative alle occupazioni che hanno avuto inizio prima della suddetta data e non ancora denunciato o tassate;
 - b) le denunce integrative o/e modificative di quelle già prodotte e tassate in base al precedente ordinamento. In particolare i soggetti interessati debbono denunciare, comprovandone la superficie con allegazione della planimetria catastale o di documento equivalente convalidato da tecnico iscritto agli albi professionali, i locali o le aree scoperte principali o pertinenziali, in precedenza esclusi dalla tassazione;
 - c) le denunce da parte dei condomini, dei locali ed aree occupati in uso esclusivo, nonché la quota di quelli in uso comune addebitabile ai sensi dell'art.10, comma 2;
 - d) le richieste di detassazione o di riduzione previste dalla nuova legislazione e dal presente Regolamento;
 - e) l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato da parte dei rispettivi responsabili.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa per gli anni fino al 1995 compreso, per quanto riguarda la classificazione dei locali si fa riferimento a quella di cui al Regolamento approvato con deliberazione Comunale n.311 del 14.7.86, approvata dal CO.RE.CO. di Salerno nella seduta del 30.9. 86, verb.n.190, prot. n.93398, fatte salve le modifiche di cui al punto 1 dell'art.12 del presente Regolamento, e, per quanto riguarda le tariffe, a quelle deliberate ed in vigore per l'anno 1995.

ART.24

FUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA

1. A norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n°241, una copia del presente Regolamento sarà sempre tenuta a disposizione del pubblico presso gli Uffici competenti perchè se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Al medesimo scopo saranno tenute affisse, nei locali degli Uffici competenti, le tariffe, le classificazioni e le percentuali di detassazione per le attività di cui all'ultimo comma dell'art.6 del presente Regolamento.

ART.25

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, così come fissate nel successivo art.26, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione consiliare n.311 dell'14.7.86, approvato dal CO.RE.CO. di Salerno nella seduta del 30.9.86, verb.n.190, prot.n.93398.
2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

ART.26

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge 8 giugno 1990, n°142, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della sua pubblicazione, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli artt.7 e 11, che troveranno applicazione, ai fini della classificazione dei locali e della determinazione delle tariffe, a decorrere dall'anno 1996.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno: "Variazione al Regolamento Tarsu". A relazionare e' l'Assessore Marsillo.

ASS. MARSILLO - Questo quarto punto all'ordine del giorno...

CAPUANO V. - Presidente, posso fare una proposta? Noi dobbiamo noi dobbiamo parlare per altre sei, sette ore, proponiamo almeno un'oretta di sospensione, cosi' andiamo a pranzo, ci facciamo il nostro pranzetto sistemato, perche' c'e' tanto da parlare sulle Opere Pubbliche. E' una proposta, che se non passa, quanto meno l'abbiamo fatta, in modo che ognuno di noi ha la coscienza pulita. Io ho fame!

SINDACO - Se facciamo mezzora qui, va bene, senno' non va bene.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La proposta non e' accolta. Prego, Assessore Marsillo.

ASS. MARSILLO - Il punto 4 all'ordine del giorno e' una proposta di modifica al Regolamento sulla Tarsu. Sempre dagli esiti del Bilancio partecipato, dagli incontri che abbiamo avuto sulla Casa Comunale con alcune categorie di cittadini, e' venuta questa proposta che oggi viene in Consiglio Comunale: proposta di prevedere una riduzione della Tassa dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per i nuclei familiari al cui interno vi sia un portatore di handicap, quelle al cui interno vi sia un trapiantato e quei nuclei familiari il cui reddito derivi esclusivamente da assegno sociale o pensione sociale, cioe' le tre categorie di fasce deboli della popolazione, che abbiamo gia' individuato l'anno scorso con l'agevolazione dell'ICI e che quest'anno abbiamo fatto al punto 2 con ulteriore aumento della detrazione ICI prima casa, pero', cosi' come e' stato rilevato sempre dai rappresentanti delle associazioni interessate, a volte alcuni di questi nuclei familiari, per esempio, non erano proprietari di immobili e quindi non hanno risentito di queste agevolazioni sull'ICI, mentre invece sentono a volte la pesantezza della tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, soprattutto nelle case dove c'e' un minore disabile, dove ci sono entrate che derivano solo da pensione sociale o dove ci sono altre patologie ugualmente rilevanti. Allora, abbiamo ritenuto di intervenire attraverso una modifica del Regolamento, inserendo all'Art. 14 dell'attuale vigente Regolamento sulla Tarsu il comma 3, che prevede un elenco di riduzioni gia' vigenti, la lettera g) con il seguente testo, (vi leggo un atto l'Art. 14 nella formulazione capoverso) in cui si dice: "La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoelencata nel caso di..." e fa: a) b), c) etc, ed introduciamo il punto g): "Nel caso di nuclei familiari al cui interno vi sia un minore portatore di handicap uguale o superiore al 66%, a quelli dei trapiantati ed a quelli il cui reddito familiare derivi esclusivamente da assegno sociale o pensione sociale", quindi il 20% di riduzione. Per fare un esempio pratico: se la bolletta della TARSU arriva intorno ai 200 - 250 Euro a seconda del numero dei componenti nel nucleo familiare, della superficie dell'immobile tassato etc. (criteri che introducemmo l'anno scorso per rendere piu' equo il calcolo di

questa Tassa in relazione ai parametri, poi, di utilizzo, di consumo e produzione dei rifiuti), e` chiaro che praticamente, se facciamo un'ipotesi media di una imposta di 200 Euro annue, andiamo a proporre uno sconto del 20% pari a 40 Euro; se, invece, questi nuclei pagavano 150 Euro con la tariffa 2006, nel 2007 avranno una riduzione pari a 30 Euro. Questo e` un passo in avanti rispetto al fatto che non era mai stato previsto in passato, negli anni precedenti, nessun tipo di riduzione per questi nuclei familiari, neanche quando vigeva la sola tariffa commisurata alla superficie, per cui anche una famiglia che prima pagava solo sulla superficie ed adesso paga anche come componente del nucleo familiare (però con la riduzione della superficie) non ha mai beneficiato, qualora in questa famiglia ci fosse stato un disabile od un trapiantato od il reddito unico era quello della pensione o dell'assegno sociale, della riduzione su questa tassa. Quindi, noi la proponiamo oggi al Consiglio Comunale, riteniamo di poter far fronte alle minori Entrate di questa agevolazione che introduciamo attraverso il recupero che stiamo facendo in maniera ottimale e di questo non voglio mai stancarmi di ringraziare gli addetti dell'Ufficio Tributi ed il Dirigente del Settore, perche', da questo abbiamo preso la gestione diretta di questi tributi, dopo 8 anni che non si facevano accertamenti sul territorio, almeno dal 1999, e` iniziato un controllo puntuale e penetrante in particolare sugli ampliamenti, sulle ristrutturazioni e su tutti tutti i casi in cui le superfici non erano state accertate o correttamente denunciate o aggiornate all'Ufficio Tributi, questo ha permesso da una prima tranche di accertamenti di verificare gia` un potenziale recupero di decine e decine di migliaia di Euro di persone, diciamo, distratte, perche' se non arriva l'accertamento d'Ufficio, forse dimenticano di aggiornare le superfici che loro portano in conduzione o abitative o soprattutto di uso diverso, come studi professionali, aziende etc. e che hanno il dovere come tutti i contribuenti onesti di dichiarare e pagare il giusto, quanto previsto dal Regolamento. Quest'azione incisiva di accertamento antievasione di questo tributo ci permette, quindi, di mettere in Bilancio una previsione di Entrata che non sia ridotta significativamente rispetto a quella dell'anno scorso, pur introducendo questa agevolazione che comunque riteniamo sia produttiva di benefici per queste categorie. Quindi, invitiamo il Consiglio Comunale a votare favorevolmente questo punto, perche' riteniamo che sia valida nell'interesse di questi beneficiari.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie per la relazione introduttiva dell'Ass. Marsillo. Chi interviene? La parola al Prof. Capuano, prego.

CAPUANO V. - Soprattutto sulla TARSU abbiamo sempre fatto il nostro intervento, in tempi non sospetti si diceva che la tavola mette tutti d'accordo, ma qua manco la tavola ha messo tutti d'accordo! Un'oretta non cambiava niente, non era la fine del mondo, comunque andiamo avanti e proseguiamo i nostri lavori con il nostro contributo. Apprezzabile e` lo sforzo, perche' dopo forse l'Assessore si e` reso conto che c'era qualche cosa che nel passato non andava, perche' i cittadini comunque erano penalizzati e la differenza, il cambiamento di calcolo da 1.60 Euro a metro quadrato

a quella che e` stata poi la Delibera dell'anno scorso fatta, dove abbiamo valutato il pagamento su tre Settori e cioe` quello della quota fissa, del nucleo e dell'utenza, vedeva penalizzati i cittadini e in effetti si pagava quel 15 - 20 Euro piu`. Questa volonta` dell'Amministrazione di aggiungere al nucleo familiare con portari di handicap il 66%, e` una cosa, vi devo dire la verita`, buona, ma comunque non cambia quello che e` il discorso precedentemente fatto e cioe` nonostante tutto e siccome queste famiglie sono molto poche a Castel San Giorgio, non cambia e ne' modifica il mio giudizio iniziale, caro Assessore, anche se devo apprezzare lo sforzo che va in questa ottica e cioe` quella comunque di agevolare quelle altre famiglie che purtroppo hanno questo problema e siccome non e` cambiato il parere mio dall'altra volta, devo comunque esprimere (notando e verificando lo sforzo fatto) un parere negativo. E` inutile che faccio tutto il calcolo dell'altra volta, perche' l'ho gia` fatto (senno` il Sindaco dice che sono refrattario), ma voglio far notare che il piccolo sforzo c'e` stato, ma non va a sanare quello che e` il mio giudizio sulla TARSU e che voi gia` conoscete. Vi ringrazio.

SINDACO - Chi vuole intervenire? C'e` qualcuno che vuole intervenire per dichiarazione di voto? Prego, appello nominale.

IL SEGRETARIO PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE ED ALLA VOTAZIONE.

SEGRETARIO GENERALE - Presenti 20.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chi e` favorevole, per alzata di mano, prego? 14 favorevoli. Chi e` contrario? 6 contrari. Astenuto nessuno. Votiamo per la immediata esecutivita` dell'atto. Sempre per alzata di mano, chi e` favorevole? 14 favorevoli, contrari 6, nessun astenuto.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE avente ad OGGETTO:

VARIAZIONE AL REGOLAMENTO TARSU.

Parere tecnico ex art. 49 del T.U. n° 267/2000: **UFFICIO RAGIONERIA**


Visto, si esprime parere favorevole.

Il Ragioniere Comunale
Dott. Angelo Grimaldi




LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
ARCH. GIAN PIERO COPPOLA



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. RAFFAELE MALDINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il **09 MAG. 2007**

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.



Publicata all'Albo Pretorio il _____

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, **09 MAG. 2007**

Castel San Giorgio li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. RAFFAELE MALDINI



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. RAFFAELE MALDINI

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

- ◆ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, **09 MAG. 2007**



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. RAFFAELE MALDINI

